

**DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- n. 225 del 10 marzo 2006

**PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Indirizzi per una uniforme applicazione delle norme e procedure di controllo per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività odontoiatrica.**

L'ASSESSORE

*omissis*

DECRETA

Per i motivi in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- Di chiarire che, per quanto attiene ai requisiti generali richiamati nella D.G.R. 7301/01, questi, in quanto derivanti da disposizioni legislative nazionali, aventi - come tali - portata generale, sono da riferirsi a tutte le strutture aperte al pubblico, sanitarie e socio- sanitarie, e non agli studi privati, singoli o associati, anche in considerazione delle specifiche deroghe previste dalle vigenti normative;

- Di precisare altresì in merito al punto della citata D.G.R 7301/01 laddove tratta, nell'ambito dei requisiti minimi specifici per attività specialistiche odontoiatriche, delle caratteristiche del pavimento, che dette superfici devono risultare resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce con raccordo arrotondato al pavimento, ovvero con sigillatura diretta tra battiscopa e pavimento con adeguato materiale. Quest'ultimo deve essere non inquinante, del tipo monolitico, ovvero con caratteristiche di facile igienizzabilità, resistente agli agenti chimici e fisici, antisdrucchiolo;

- Di precisare in merito al punto della già citata D.G.R 7301/01, dove tratta degli spazi relativi al locale operativo, che detto locale deve possedere dimensioni minime di almeno 8 mq purchè dotato di idoneo sistema di aerazione diretta o indiretta e di 10 mq nel caso in cui detto locale comprenda anche spazi per la sterilizzazione. Gli spazi dedicati devono comunque tener conto della necessità di garantire la sicurezza e la razionalità degli interventi. Il locale operativo, se di dimensioni adeguate, può essere articolato in box con pareti fisse/mobili, anche non a tutta altezza, idonei a garantire la privacy del paziente e la sicurezza e la sicurezza e la razionalità degli interventi;

- Di trasmettere il presente decreto al settore Assistenza Sanitaria per gli adempimenti consequenziali e al BURC per la pubblicazione.

10 marzo 2006

*Montemarano*